

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALIGIURI, GIOACCHINO ALFANO, BALDI, BERTUCCI, CARUSO,
COSSIGA, COSTA, FALLICA, GERACI, LAMORTE, LENNA, ME-
DURI, MILANESE, ANGELA NAPOLI, PAOLETTI TANGHERONI,
PAPPATERRA, TARANTINO**

Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei sindaci

Presentata il 26 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del sistema elettorale amministrativo, culminata nell'approvazione della legge n. 81 del 1993 e successivamente del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ha introdotto il meccanismo partecipativo della designazione popolare dei sindaci.

Un sistema largamente apprezzato, capace di garantire governabilità ai comuni, di coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta del loro sindaco e di superare definitivamente la concezione oligarchica delle istituzioni.

Nondimeno nell'esperienza applicativa si è notata una distorsione interpretativa del principio stesso di partecipazione che

ha determinato un frazionamento eccessivo dell'offerta elettorale e la segmentazione dei gruppi di rappresentanza.

La mancata aggregazione ha comportato un rapporto di candidati rispetto al corpo elettorale attivo, pari ad uno ogni quarantacinque. Un dato enorme, sbilanciato dalla presenza di una percentuale di candidati con zero voti, superiore al 20 per cento. Al contempo, la possibilità di esprimere il voto disgiunto ha dato vita ad accordi trasversali che ledono il principio stesso del maggioritario.

La proposta di legge, attraverso l'innalzamento delle quote di firme necessarie per la presentazione delle liste e l'abrogazione della possibilità del doppio voto, corregge questi errori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ad un milione di abitanti;

c) da non meno di 700 e da non più di 1.400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 400 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; ».

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo,

al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore voti per un candidato sindaco e per una lista collegata ad altro candidato sindaco, il voto è ritenuto valido solo per il candidato alla carica di sindaco ».

€ 0,26



14PDL0033210